

Lema, 10 novembre 2025

Ris.Mun. 394-3389

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI CANI

Il Municipio di Lema,

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 4 cpv. 2,3 e 4 della Legge sui cani (LCani) del 19.02.2008;
- la direttiva dell'Ufficio del veterinario cantonale del 18.04.2014 concernente la riscossione della tassa sui cani;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA:

1. dati di riferimento per l'emissione della tassa sui cani

I dati alla base della tassazione annuale dei cani sono registrati nell'anagrafe canina ufficiale (banca dati AMICUS SA).

2. Assoggettamento alla tassa

2.1 Proprietari assoggettati alla tassa

Per ogni cane detenuto tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

2.2 Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno

Nel corso dell'anno si renderà necessario fatturare i nuovi cani giunti sul territorio comunale. Si tratterà di cani provenienti da altri comuni, da altri cantoni o dall'estero.

2.3 Cambiamento di domicilio del proprietario

In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nell'anno di computo.

2.4 Cambiamento di proprietà del cane

In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del precedente proprietario.

2.5 Rimborsi

Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno (vedi punto 2.1 lett. b.) il proprietario può chiedere, al Comune dove avesse già pagato la tassa, il rimborso della stessa.



Comune di Lema

Via Alice Meyer 8, 6986 Novaggio

2.6 Altri esoneri

La competenza di introdurre esoneri al pagamento della tassa sui cani, ad esempio per cani di utilità, di servizio o per enti ed associazioni di interesse pubblico, è del Consiglio di Stato. L'attuale Regolamento sui cani non prevede esoneri, salvo quelli indicati al punto 2.1. Infatti, le esperienze raccolte negli anni scorsi a livello cantonale hanno dimostrato che l'introduzione di eccezioni risulta di difficile applicazione e non garantisce il rispetto del principio della parità di trattamento.

3. Determinazione dell'importo e registrazione contabile

3.1 Competenze nel fissare l'importo della tassa e fissazione della stessa

Il Municipio stabilisce mediante la presente ordinanza municipale (art. 4 cpv. 1 Regolamento sui cani) l'importo della tassa.

La tassa annuale viene fissata in **CHF 100.00** per ogni cane registrato all'anagrafe canina (AMICUS) con residenza nel Comune di Lema (art. 4 cpv. 2 Legge sui cani). L'importo fissato comprende la quota parte spettante al Cantone (art. 4 cpv. 3 Legge sui cani).

3.2 Quota parte per Comune e Cantone

Il Comune deve riversare al Cantone, tramite l'Ufficio del veterinario cantonale "UVC", una quota parte di CHF 25.00 per cane (art. 4 cpv. 3 Legge sui cani). Per la quota parte cantonale non sono previste tasse pro tempore.

4. Calendario di fatturazione

4.1 Scadenze

Per uniformare le attività dei Comuni e limitare il lavoro amministrativo dovuto ai cambiamenti di domicilio di proprietari di cani, viene definito il seguente calendario di fatturazione:

- scaricamento dei dati dalla banca dati AMICUS: entro il 15 gennaio
- fatturazione tassa annuale sui cani: entro fine giugno
- fatturazione nuovi cani: più volte nel corso dell'anno

La fatturazione deve riferirsi ai cani nati prima del 30 settembre compreso, in quanto gli animali nati dopo il 1° ottobre non sono soggetti a tassa. Anche in questo caso non sono previsti sconti di tassa a dipendenza della data di entrata in possesso del cane.

4.2 Recupero delle tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Comune potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e dovrà segnalare il caso all'"UVC" per quanto di sua competenza.

5. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto dal 01.01.2026, scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

Pubblicata all'albo comunale il venerdì 14 novembre 2025.

Il Sindaco
Andrea Pozzi

Per il Municipio



Il Segretario
Igor Negri

